



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

E' fatto obbligo, in ogni caso, all'interessato di segnalare, entro il termine perentorio di **trenta giorni** (decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto che ha determinato la variazione) le modifiche intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, nell'incarico di direttore tecnico (se previsto) ovvero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui all'art.85 del "Codice antimafia". La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.86 comma 4 del D.Lgs 159/2011.

Si rammenta inoltre che la cancellazione dell'impresa dagli elenchi, oltre che nei casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa è disposta anche quando l'interessato non abbia adempiuto all'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni sopra indicate.



IL DIRIGENTE DELL'AREA I
VICEPREFETTO
(Sorrentino)

cg



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Cat.12.b.16/ANT AREA 1^

Caserta, data del protocollo

ALL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'

"GIMAC HOLDING SRL"

Via San Donato Osseverino, 31

CASERTA FRAZIONE SALA (CE)

(gimac@pec.gimacholdingit)

OGGETTO: "GIMAC HOLDING SRL" p.iva n.03693670618

con sede in **Caserta frazione Sala (CE)**.

Richiesta **rinnovo** dell'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma n. 52 della legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013.- White List Prefettura di Caserta - Per le seguenti categorie:

- **noli a freddo di macchinari;**
- **noli a caldo.**

Con riferimento all'istanza in oggetto indicata si comunica che dall'istruttoria esperita secondo l'iter previsto dal DPCM 18 aprile 2013 concernente: "modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma n. 52 della legge 190/2012" **non sono emerse** le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art.67 né gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs 159/2011 a carico degli amministratori, sindaci, organi di controllo e degli altri soggetti di cui all'art.85.

In ragione di ciò si dispone il rinnovo dell'iscrizione di codesta impresa negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, relativamente ai settori richiesti ed in oggetto specificati rientranti nelle categorie previste dall'art.1 c. 53 della Legge 190/2012 per le white list provinciali di questa Prefettura.

Ferma restando la possibilità di disporre in ogni momento la revoca nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa, l'iscrizione nelle white list ha la durata di un anno ed è soggetta, a domanda, a rinnovo. A tal fine codesta impresa, non oltre un mese prima dalla scadenza, dovrà far pervenire allo scrivente istanza di rinnovo di detta iscrizione all'indirizzo antimafia.prefce@pec.interno.it utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito di questa Prefettura.